

Al personale docente e ATA
via mail
Alla D.S.G.A.
Al sito web dell'Istituto
Albo on line

Oggetto: Incarichi extraistituzionali del personale scolastico, esercizio della libera professione, partecipazione ad associazioni, enti senza scopo di lucro e società – dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interessi – D.P.R. 16/04/2013, n. 62, a.s. 2026-27

Con riferimento all'oggetto, e in continuità con la circolare dello scorso anno scolastico, si ricorda quanto segue.

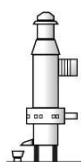
1. Regime generale delle incompatibilità

In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l'assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola **incompatibile** con:

- l'esercizio dell'attività commerciale, industriale o professionale;
- l'assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati;
- l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l'esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato.

Sono tuttavia previste le seguenti **eccezioni**:

- lo svolgimento delle **libere professioni**, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994), **fatte salve le disposizioni delle leggi speciali che disciplinano le singole professioni** (v. successivo punto 2); tale deroga non si applica al personale ATA (v. successivo punto 3);
- l'assunzione di **altri impieghi** da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 16/11/2017). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle **dipendenze di altre**





pubbliche amministrazioni e non devono implicare un **conflitto di interessi** (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996).

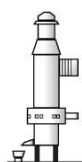
- Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno e la trasformazione in part time è successiva. Ciò significa che **neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina l'incompatibilità eventualmente sussistente all'atto della presa di servizio del personale neoassunto.**

2. Docenti iscritti o che intendano iscriversi ad albi professionali; in particolare, professione forense

Per l'esercizio delle libere professioni (ingegneri, geometri, periti, commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) resta ferma la regola dell'autorizzazione del dirigente scolastico ex art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994, previa valutazione dei criteri indicati al successivo punto 5, e salve le eventuali norme speciali di settore.

Per la **professione di avvocato** vige una disciplina speciale. L'art. 18, c. 1, lett. d), della Legge n. 247/2012 (ordinamento della professione forense) stabilisce l'incompatibilità dell'esercizio della professione con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato; l'art. 19, c. 1, della medesima legge fa eccezione per l'**insegnamento o la ricerca in materie giuridiche** nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni di ricerca e sperimentazione pubbliche. Ne discende che:

- la decisione sull'iscrizione, sulla permanenza e sulla cancellazione dall'albo spetta al **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** competente, e non al dirigente scolastico;
- l'autorizzazione prevista dall'art. 508 D.Lgs. n. 297/1994 non può rimuovere un'incompatibilità stabilita dalla legge professionale;
- il personale docente che sia iscritto all'albo degli avvocati, o intenda iscriversi, e che **non sia titolare di insegnamento di materie giuridiche** (o, in ogni caso, per il quale sussistano dubbi sulla riconducibilità dell'insegnamento a tale categoria), è tenuto a darne **immediata comunicazione scritta** al dirigente scolastico, indicando estremi e data di iscrizione all'albo e la classe di concorso di titolarità o di servizio;
- il dirigente scolastico, ricevuta la comunicazione o comunque venuto a conoscenza della situazione, ne verifica la compatibilità alla luce della normativa vigente e, ove rilevi un'incompatibilità, adotta i provvedimenti di competenza, ivi compresa la segnalazione al Consiglio dell'Ordine.





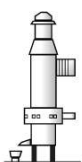
Restano valide, ove ammesse dalla normativa vigente, le ipotesi di iscrizione all'albo connesse a rapporti di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, che richiedono in ogni caso la preventiva trasformazione del rapporto di lavoro e la specifica autorizzazione, secondo le indicazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale e dell'Ordine professionale competente.

3. Personale ATA

Per il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo pieno non opera la deroga dell'art. 508 D.Lgs. n. 297/1994, che riguarda esclusivamente il personale docente. Tale personale **non può esercitare la libera professione** in modo abituale, sistematico e continuativo, né iscriversi o restare iscritto ad albi professionali che ne consentano l'esercizio (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001; artt. 60 ss. D.P.R. n. 3/1957). Si dispone pertanto quanto segue:

- le richieste di autorizzazione all'esercizio della libera professione presentate da personale ATA a tempo pieno **non possono essere accolte**; quanto indicato al punto 2 in materia di professione forense non è applicabile al personale ATA, non essendo a questo riferibile l'eccezione dell'art. 19 L. n. 247/2012 prevista per l'insegnamento di materie giuridiche;
- possono essere autorizzati, previa richiesta scritta al dirigente scolastico, **singoli incarichi occasionali e temporanei**, purché non vi sia conflitto di interessi e non sia pregiudicato il regolare svolgimento del servizio. La richiesta deve indicare il soggetto conferente, la natura dell'incarico, la durata, il compenso e l'impegno orario, ed è valutata secondo i criteri e i termini indicati al punto 5;
- il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può svolgere altra attività lavorativa, anche professionale, alle condizioni indicate al punto 1 (autorizzazione del dirigente scolastico, esclusione di impieghi alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni, assenza di conflitto di interessi);
- il personale interessato alla trasformazione del rapporto in tempo parziale può presentare domanda nei termini previsti dal CCNL vigente e dalle disposizioni annuali sui contingenti, fermo restando quanto precisato al punto 1 per il personale neoassunto;
- lo svolgimento di attività non autorizzate o incompatibili comporta le responsabilità disciplinari, amministrative ed erariali previste dalla normativa vigente, compreso l'obbligo di riversare i compensi percepiti (v. punto 4).

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria del personale.





4. Inadempienze

È utile richiamare quanto la vigente normativa prevede in caso di inadempienze: «Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. [...] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).

5. Obbligo di comunicazione e criteri di valutazione

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al dirigente scolastico l'assunzione di incarichi e di impieghi dichiarando natura e modalità del proprio impegno extra scuola, affinché ne venga valutata la compatibilità e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.

A tal fine saranno valutati:

- a) **occasionalità/abitudine dell'incarico;**
- b) **assenza/presenza di conflitto di interesse;**
- c) **non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio,**

così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti", disponibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it.

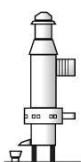
Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente scolastico deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l'autorizzazione:

- 1. si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche;
- 2. si intende negata in ogni altro caso.

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l'art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.

6. Partecipazione ad associazioni, enti senza scopo di lucro e società

Con il D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001), in particolare agli





artt. 5, 6 e 7, è stato introdotto l'obbligo per il dipendente pubblico di comunicare tempestivamente all'amministrazione di appartenenza la propria adesione ad associazioni e organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dal contenuto riservato o meno. Tale disciplina precisa, inoltre, che non sono soggette a dovere di comunicazione le adesioni a partiti politici o organizzazioni sindacali.

In particolare, il personale è tenuto a dichiarare, sul modello allegato:

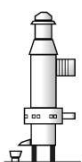
- l'adesione, la partecipazione o la titolarità di cariche in **organizzazioni non lucrative** (ONLUS, enti del Terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, società senza fini di lucro), specificando denominazione, forma giuridica, ruolo ricoperto ed eventuale compenso o rimborso, quando gli ambiti di interesse dell'ente possano interferire con l'attività dell'Istituto (art. 5 D.P.R. n. 62/2013). Se l'incarico è **retribuito**, resta necessaria la preventiva autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001;
- la titolarità di cariche o partecipazioni in **società**, ricordando che le cariche in società con scopo di lucro sono incompatibili ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 3/1957;
- i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati intrattenuti negli ultimi tre anni, e gli interessi finanziari e le situazioni di conflitto, anche potenziale, con l'attività dell'Istituto (art. 6 D.P.R. n. 62/2013);
- le eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, per il personale che ricopra incarichi rientranti nell'ambito applicativo del decreto.

Non vanno in alcun caso indicate le adesioni a partiti politici e a organizzazioni sindacali, né ogni altra informazione da cui possano desumersi convinzioni religiose, filosofiche o politiche (art. 9 Reg. UE 2016/679).

Si riportano, per comodità di consultazione, gli articoli del D.P.R. n. 62/2013 maggiormente rilevanti:

Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.





2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 7 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

7. Modalità e termini

La dichiarazione, redatta sul modello allegato alla presente circolare (**Allegato A**), va consegnata **entro il 30/10/2026** all'Ufficio di segreteria (personale) ovvero trasmessa all'indirizzo bntf010008@istruzione.it, con oggetto "Dichiarazione incompatibilità a.s. 2026-27". Il personale in servizio è tenuto a compilare il modello anche in caso di assenza di cause di incompatibilità e a **comunicare tempestivamente ogni variazione** intervenuta nel corso dell'anno scolastico. Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e rilevano sul piano disciplinare.

I dati personali contenuti nelle dichiarazioni saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 per le sole finalità di verifica delle incompatibilità e di prevenzione dei conflitti di interesse.

La presente circolare è pubblicata sul sito web dell'Istituto e all'Albo on line, e vale come notifica a tutti gli effetti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni MARRO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

